

**RETEGAS BARI – AZIENDA MUNICIPALE GAS SPA**



**MODELLO DI SEPARAZIONE FUNZIONALE**

Approvato con deliberazione CdA n. 50/20 del 27/04/2020

**04 2020**

**v.1.0**



## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>5</b>
<b>PERCORSO SEGUITO PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO.....</b>	<b>6</b>
<b>PARTE I .....</b>	<b>7</b>
<b>DEFINIZIONE DELLA SEPARAZIONE FUNZIONALE E INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA .....</b>	<b>7</b>
<b>1. Premessa: che cos'è la separazione funzionale?.....</b>	<b>7</b>
<b>2. Il contesto normativo di riferimento.....</b>	<b>9</b>
2.1 Il contesto normativo sovranazionale: le direttive europee.....	9
2.2. Il quadro normativo nazionale.....	12
2.3. Il quadro regolatorio: l'evoluzione .....	13
2.4. La regolazione attuale: la delibera dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com .....	15
<b>3. Brevi riflessioni sul concetto di separazione funzionale alla luce delle disposizioni del TIUF .....</b>	<b>16</b>
<b>4. Gli adempimenti di carattere operativo imposti dal TIUF .....</b>	<b>18</b>
<b>5. I poteri sanzionatori dell'Autorità.....</b>	<b>35</b>
<b>PARTE II.....</b>	<b>38</b>
<b>ANALISI DELLA CONCRETA REALTÀ AZIENDALE .....</b>	<b>38</b>
<b>6. Retegas Bari – Azienda Municipale Gas spa.....</b>	<b>38</b>
6.1. Deliberazione ARERA n. 30/2020/s/gas dell'11 febbraio 2020 .....	40
<b>PARTE III .....</b>	<b>43</b>
<b>RISK ASSESSMENT .....</b>	<b>43</b>
<b>7. L'attività di risk assessment.....</b>	<b>43</b>
<b>PARTE IV.....</b>	<b>44</b>
<b>IL MODELLO DI SEPARAZIONE FUNZIONALE.....</b>	<b>44</b>
<b>8. Il Modello di unbundling funzionale sviluppato in coerenza con gli obiettivi individuati .....</b>	<b>44</b>
<b>8.1. Prescrizioni cogenti .....</b>	<b>45</b>
8.1.1. Azioni volte a favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale.....	45

<b>8.2. Raccomandazioni</b> .....	<b>48</b>
8.2.1. Azioni volte a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico .....	48
8.2.2. Azioni volte a impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili .....	48
8.2.3. Azioni volte a impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere .....	49
<b>8.3. Conclusioni</b> .....	<b>51</b>

## PREMESSA

Il presente documento definisce il modello di riferimento tendenziale per l'*unbundling* funzionale e la *compliance* regolatoria di Retegas Bari - Azienda Municipale Gas spa (di seguito, per brevità, anche "Retegas", "Società" o "Azienda"), costruito sulla base delle previsioni della deliberazione 296/2015/R/COM e dall'allegato TIUF dell'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (nel seguito, per brevità, anche "Autorità", "ARERA" o "Regolatore").

Il modello individua e descrive l'insieme degli strumenti organizzativi adottati dall'Azienda, dai suoi amministratori e dal personale dipendente per conseguire dinamicamente le finalità che la normativa primaria e la regolazione ritengono alla base di mercati concorrenziali maturi.

Il modello è definito dinamico perché nel tempo dovrà essere recepita al suo interno la stratificazione delle deliberazioni dell'Autorità e, soprattutto, perché rappresenta giorno dopo giorno l'esperienza e la cultura di Retegas.

## PERCORSO SEGUITO PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO

Questa la descrizione sintetica delle fasi operative seguite per la definizione del presente modello di *unbundling funzionale*.

### PARTE I

- a. Definizione della separazione funzionale e inquadramento della normativa in materia.
- b. Contesto normativo sovranazionale.
- c. Normativa nazionale.
- d. Quadro regolatorio di riferimento.

### PARTE II

- e. Analisi della concreta realtà aziendale di Azienda Municipale Gas spa.

### PARTE III

- f. *Risk assessment*.
- g. *Relazione AS IS (anno MMXIX)*

### PARTE IV

- h. Il modello di *unbundling* funzionale adottato dalla Società.

## PARTE I

### DEFINIZIONE DELLA SEPARAZIONE FUNZIONALE E INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA

#### 1. Premessa: che cos'è la separazione funzionale?

Il Parlamento europeo dapprima, il legislatore italiano e l'Autorità poi, hanno emanato una serie di regole volte a favorire la concorrenza nel mercato dell'energia che prendono il nome di obblighi di **separazione funzionale**.

Tali norme si applicano alle **imprese verticalmente integrate** nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, ossia alle imprese o ai gruppi di imprese nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche (tra le quali gli enti pubblici anche non economici) hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo<sup>1</sup> e in cui le imprese o i gruppi interessati svolgono almeno una delle funzioni di produzione o vendita dell'energia elettrica o del gas naturale e almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica o almeno una delle attività di trasporto, distribuzione, rigassificazione o stoccaggio del gas naturale.

Le attività di trasporto e distribuzione del gas naturale e le relative infrastrutture sono considerate **essenziali** per la liberalizzazione del mercato: gli operatori che acquistano o vendono gas naturale possono competere solo se hanno accesso a pari condizioni alle suddette infrastrutture di rete.

Pertanto, le norme in materia di separazione funzionale si traducono nell'obbligo di gestire le infrastrutture essenziali in modo neutrale senza favorire, cioè, alcuna impresa che svolga attività commerciale nel settore del gas.

---

<sup>1</sup> La nozione di controllo rilevante ai fini della definizione di impresa verticalmente integrata è contenuta all'interno del D.lgs. n. 93 del 2011, che all'art. 34 comma 25-*duodecies* definisce tale l'insieme di «diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa».

Affinché un'attività essenziale sia gestita in modo neutrale è necessario i) che l'attività venga affidata ad un Gestore indipendente, ossia a soggetti che, pur operando all'interno dell'impresa o al gruppo integrato di imprese, siano dotati di ampia autonomia decisionale ed organizzativa e siano esenti da situazioni di conflitti di interesse e ii) che il Gestore indipendente adotti una serie di misure di gestione aziendale che, nel complesso, siano in grado di impedire comportamenti discriminatori.

Solo in tal modo, in base alle regole di separazione funzionale in vigore, è possibile creare un mercato competitivo nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale.

In definitiva, con la separazione funzionale vengono fissati i presupposti regolamentari affinché risultino garantite le seguenti finalità:

- i) la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un mercato libero, richiedendo una organizzazione delle imprese e dei gruppi societari proprietari e gestori di tali infrastrutture che tuteli l'indipendenza della gestione delle medesime rispetto agli interessi degli operatori degli altri segmenti delle filiere dell'energia elettrica e del gas ed, in particolare, di quelli operanti in segmenti liberalizzati;
- ii) una gestione non discriminatoria delle informazioni commercialmente sensibili e rilevanti per il corretto sviluppo della concorrenza;
- iii) l'assenza di sussidi incrociati tra attività, in particolare tra quelle soggette a regolamentazione tariffaria e quelle operate in mercati non soggetti a regolamentazione tariffaria, ovvero in via di liberalizzazione.



## 2. Il contesto normativo di riferimento

### 2.1 Il contesto normativo sovranazionale: le direttive europee

Le direttive 2009/72/CE<sup>2</sup> e 2009/73/CE<sup>3</sup> hanno introdotto importanti novità in materia di obblighi di separazione a carico dei gestori delle infrastrutture essenziali del settore elettrico e del gas naturale. Tali direttive, che sostituiscono le precedenti direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, rappresentano, in una sostanziale continuità di impostazione generale, un ulteriore passo della normativa comunitaria verso il rafforzamento delle disposizioni miranti a garantire la terzietà da parte dei gestori di infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici (obiettivo che le direttive del 2003 non avevo attuato compiutamente).

In base alle vigenti direttive comunitarie, quindi, l'accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l'accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio<sup>4</sup>.

Pertanto, al fine di creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita di energia elettrica e gas naturale, si è reso opportuno impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

Sulla base di tale presupposto, le direttive comunitarie hanno definito un nuovo regime di *unbundling* funzionale, prescrivendo che il gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, debba essere indipendente, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica,

---

<sup>2</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE.

<sup>3</sup> Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

<sup>4</sup> Cfr. considerato n. 26 della direttiva 2009/72/CE e considerato n. 25 della direttiva 2009/73/CE.

dell'organizzazione e del potere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione (art. 26 par. 1 delle direttive)<sup>5</sup>.

Nello specifico, qualora il gestore del sistema di distribuzione sia parte di un'impresa verticalmente integrata, egli è indipendente da altre attività non connesse alla distribuzione in relazione all'organizzazione e all'adozione di decisioni.

Al fine di conseguire tale indipendenza, all'impresa verticalmente integrata devono essere applicati quattro criteri (c.d. criteri minimi):

- i) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono fare parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, trasporto e fornitura di gas naturale;
- ii) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili dell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;
- iii) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dello svolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione deve poter disporre delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;
- iv) il gestore del sistema di distribuzione deve predisporre un programma di adempimenti (nel seguito anche "PdA"), contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori, garantendone l'osservanza. Il programma di adempimenti illustra gli obblighi specifici cui devono ottemperare i dipendenti per raggiungere il predetto obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti, il responsabile

---

<sup>5</sup> Sulla interpretazione della nozione di separazione, si veda infra § 3.

della conformità del gestore del sistema di distribuzione, presenta ogni anno all'Autorità di regolamentazione istituita dallo Stato membro una relazione sulle misure adottate. Il responsabile della conformità del gestore del sistema di distribuzione è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni impresa collegata (cfr. articolo 26 par. 2 delle direttive).

Viene precisato come tali norme non comportino l'obbligo di separare la proprietà dei mezzi del gestore del sistema di distribuzione dall'impresa verticalmente integrata (c.d. separazione proprietaria).

Inoltre, in forza dell'articolo 27.1 delle citate direttive, il gestore del sistema di distribuzione deve mantenere la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nell'esercizio della sua attività, impedendone al contempo la divulgazione in modo discriminatorio, qualora le medesime informazioni risultassero commercialmente vantaggiose (c.d. obbligo di riservatezza dei gestori dei sistemi di distribuzione).

L'articolo 37.1 lettera b) della direttiva 2009/72/CE e l'articolo 41.1 lettera b) della direttiva 2009/73/CE hanno, poi, previsto che le Autorità di regolazione nazionali assumano il compito di garantire l'ottemperanza da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, trasporto e distribuzione di energia agli obblighi che su di essi incombono a norma delle medesime direttive. Per i gestori dei sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, rileva, infine, la novità relativa all'obbligo di separazione della politica di comunicazione e del marchio rispetto all'attività di vendita.

## 2.2. Il quadro normativo nazionale

Il **D.lgs. n. 93/2011**<sup>6</sup> ha recepito nell'ordinamento nazionale le prescrizioni contenute nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE per le imprese che intendono agire in qualità di gestori di trasporto del gas naturale (artt. 8 e ss.) o di trasmissione dell'energia elettrica (artt. 36) o gestore dei sistemi di distribuzione (rispettivamente art. 23 per il gas naturale e art. 38 per l'energia elettrica) e ha investito l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente di garantirne l'adempimento. Il decreto ha affidato all'Autorità specifici poteri sanzionatori in relazione alle inadempienze alle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile (art. 45).

L'art. 23, comma 1 del decreto stabilisce innanzitutto che, ferma restando la separazione societaria imposta dall'art. 21 del d.lgs. 164/2000, **le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione.**

Solo il successivo comma 2 dell'art. 23 del decreto prevede l'applicazione dei c.d. **criteri minimi** propri dell'*unbundling* funzionale dettati dalla direttiva 2009/72/CE<sup>7</sup> **alle imprese verticalmente integrate con più di 100.000 utenti allacciati alle proprie reti.**

Si stabilisce inoltre che i gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati non devono creare **confusione**, nella loro **politica di comunicazione e di marchio**, circa l'identità distinta del **ramo «fornitura» dell'impresa verticalmente integrata.**

A tal fine: *i*) le politiche di comunicazione e di marchio non devono creare confusione in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura e *ii*) le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, sono divulgate in modo non discriminatorio.

---

<sup>6</sup> Decreto legislativo 1 giugno 2011 n. 93 di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE.

<sup>7</sup> Cfr. § 2.1.

### 2.3. Il quadro regolatorio: l'evoluzione

L'articolo 2, comma 12, lettera f), della **legge n. 481 del 1995**<sup>8</sup>, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità di regolazione il mandato di emanare direttive per la separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

L'Autorità ha definito in prima istanza con le **deliberazioni 11 maggio 1999, n. 61/99** e **21 dicembre 2001, n. 310/01**, per quanto riguarda il settore elettrico, e con la **deliberazione 21 dicembre 2001, n. 311/01** per quanto riguarda il settore gas, il quadro normativo in materia di separazione amministrativa e contabile.

Successivamente all'entrata in vigore delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, l'Autorità ha provveduto ad avviare un procedimento per la revisione della disciplina, sfociato nella **deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07** e nel relativo **allegato A** (c.d. TIU, Testo Integrato Unbundling), introducendo, tra l'altro, disposizioni in materia di separazione funzionale.

Invero, con le direttive comunitarie del 2003, è stata introdotta sia nel settore dell'elettricità che in quello del gas, la nozione di “autonomia e indipendenza del potere decisionale” nella gestione delle attività imprenditoriali (cd. “separazione funzionale”)<sup>9</sup>, successivamente recepita dalla normativa nazionale.

Le regole di separazione funzionale dettate dal TIU sono incentrate sull'istituzione, da parte dell'esercente, di un **Gestore indipendente**, di regola coincidente con l'organo amministrativo della società, dotato di autonomia dall'impresa verticalmente integrata, nella gestione della o delle attività oggetto di separazione funzionale nonché di specifici requisiti di indipendenza.

---

<sup>8</sup> Norme per la concorrenza e la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (G.U. n. 270 del 10-11-1995).

<sup>9</sup> Sul concetto di “separazione”, op. cit. nota n. 5 del presente documento.

Al Gestore indipendente è affidato il compito di predisporre e trasmettere all'Autorità un piano di sviluppo delle infrastrutture, un programma di adempimenti e una relazione annuale contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori nella gestione delle attività.

Il TIU ha previsto, altresì, l'adozione di specifiche misure per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, tra le quali l'obbligo di separazione fisica delle banche dati per le attività oggetto di separazione funzionale.

La deliberazione n. 11/07 è stata oggetto di alcune successive modifiche e integrazioni; tra queste, in particolare, la **deliberazione 4 ottobre 2007, n. 253/07** ha previsto specifiche disposizioni di separazione funzionale nel caso di imprese che hanno diritto di esenzione dall'accesso di terzi e modalità alternative di nomina del gestore indipendente nel caso in cui non tutti gli amministratori dell'impresa facciano parte di quest'ultimo.

Con la **deliberazione 20 aprile 2010 ARG/com 57/10**, l'Autorità ha modificato le disposizioni del TIU introducendo la limitazione agli obblighi di separazione funzionale nel caso di gestione combinata delle attività infrastrutturali nel settore dell'energia elettrica, del gas naturale e di altri settori.

Infine, con la **deliberazione 9 febbraio 2012 36/2012/E/com**, l'Autorità ha introdotto misure cautelative che prevedono la sospensione delle erogazioni compensative o incentivanti ai soggetti inadempienti alle disposizioni in materia di separazione amministrativa e contabile.

A partire dall'anno 2010, l'Autorità ha istituito un sistema telematico di raccolta tramite il quale gli esercenti, iscritti all'anagrafica operatori dell'Autorità<sup>10</sup> inviano le informazioni e documenti attinenti agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIU.

---

<sup>10</sup> L'Anagrafica operatori è l'unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati disponibili per gli operatori, creato allo scopo di dematerializzare i flussi informativi, così da renderli al contempo più sicuri e riservati sotto l'aspetto informatico.

#### 2.4. La regolazione attuale: la delibera dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com

L'Autorità, in forza dei poteri ad essa attribuiti dalla sopra citata legge n. 481/1995, con la deliberazione 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/COM e con il collegato allegato A ha emanato le “disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (*unbundling*) per i settori dell'energia elettrica e del gas” (di seguito, per brevità, anche “TIUF”), recependo le indicazioni fornite, dapprima, dalla normativa comunitaria (direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, cfr. § 2.1.) e, successivamente, da quella nazionale (D. Lgs. n. 93/11, cfr. § 2.2).

La deliberazione in commento, che ha sostituito le statuizioni contenute nel precedente testo *unbundling* TIU (delibera 24 gennaio 2007, n. 11, cfr. § 2.3), fissa una serie di obblighi di separazione funzionale posti a carico degli esercenti del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, meglio specificati nel suddetto allegato A.

L'art. 3 elenca le **finalità** sottese alla separazione funzionale, identificate nell'esigenza di:

- a) favorire lo **sviluppo della concorrenza** nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire **la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali** per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle **informazioni commercialmente sensibili**, e
- d) impedire **trasferimenti** incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

L'ambito di applicazione soggettivo viene identificato con le c.d. imprese verticalmente integrate<sup>11</sup>, di diritto italiano o estero che operano, tra l'altro, nelle attività di distribuzione dell'energia elettrica (articolo 4, comma 4.1, lett. a) e di distribuzione del gas naturale (articolo 4, comma 4.1, lett. e)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Per la definizione e nozione di “impresa verticalmente integrata”, cfr. § 1 nota al §3 del presente documento.

<sup>12</sup> Restano, viceversa, esclusi dall'obbligo di separazione funzionale, in virtù del disposto **dell'art. 8.1.** e, pertanto, possono essere gestite dall'impresa congiuntamente le attività di stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale, distribuzione e misura del gas naturale (lett. a); l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica (lett. b); le attività

Tanto premesso, nei successivi paragrafi, si fornirà una lettura complessiva delle prescrizioni in materia di *unbundling* contenute nel TIUF, ripercorrendone i profili essenziali e di maggiore rilievo per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo agli adempimenti di carattere operativo rimessi alla Società.

### 3. Brevi riflessioni sul concetto di separazione funzionale alla luce delle disposizioni del TIUF

Al fine di agevolare la disamina e la comprensione delle norme che regolano l'*unbundling* contenute nel TIUF, è opportuno soffermarsi preliminarmente sul significato da attribuire al concetto di separazione funzionale.

L'art. 7.1 del TIUF così recita: «l'impresa verticalmente integrata<sup>13</sup> [...] conferisce autonomia decisionale ed organizzativa alle attività di cui al comma 4.1 (distribuzione dell'energia elettrica, stoccaggio, rigassificazione, trasporto regionale e distribuzione del gas naturale) separandole **amministrativamente** da tutte le altre attività [...]» (enfasi aggiunta).

L'espressione **separazione amministrativa** parrebbe evocare una situazione di autonomia e indipendenza del potere decisionale che, quindi, lungi dall'esigere l'attuazione di una separazione proprietaria (seppur, quest'ultima, auspicata dall'Autorità e, ancor prima, dalle direttive comunitarie),

---

di distruzione del gas naturale e di distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti (lett. c); l'attività di distribuzione del gas naturale e la fornitura del servizio di default (lett. d); le attività di stoccaggio del gas naturale e di coltivazione del gas naturale, limitatamente alla produzione residuale inclusa nella concessione di stoccaggio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 164/00 (lett. e); le attività di cui al comma 4.1 e le attività diverse purché queste ultime siano svolte in regime di concessione o riguardino servizi basati su infrastrutture di rete svolti in regime di esclusiva (lett. f); le attività di cui al comma 4.1 e le medesime attività svolte all'estero (lett. g).

<sup>13</sup> Impresa verticalmente integrata nel settore dell'energia elettrica è un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di energia elettrica; Impresa verticalmente integrata nel settore del gas naturale è un'impresa di gas naturale o un gruppo di imprese di gas naturale nelle quali la stessa persona o le stesse persone fisiche o giuridiche, tra le quali gli enti pubblici anche non economici, hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, come definito dall'articolo 6 del D.lgs. n. 93/11, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese svolge almeno una delle funzioni di trasporto, distribuzione, rigassificazione del gas naturale liquefatto o stoccaggio e almeno una delle funzioni di produzione o vendita di gas naturale.



**richiede che i soggetti** (intesi quali persone fisiche) **che gestiscono e/o esercitano potere decisionale su una determinata attività, non siano coinvolti nella gestione di altre attività della filiera.**

L'interpretazione appena prospettata sembra trovare conferma nella **relazione tecnica della delibera AEEG n. 11/2007** (precedente all'attuale Deliberazione n. 296/15), che al punto 3.2 specifica che, sebbene il più efficace strumento per il perseguimento delle finalità della separazione funzionale sia la separazione proprietaria, esulando dai poteri dell'Autorità, quello di imporre un tale regime, tale obiettivo può essere attuato **«solo attraverso l'intervento congiunto su aspetti organizzativi e di governance delle imprese interessate e sulle modalità di rilevazione contabile dei fatti economici e patrimoniali delle medesime».**

Pertanto (come, peraltro, affermato dalla sopra richiamata relazione tecnica alla Deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07 e relativo Allegato A), il concetto di separazione funzionale, inizialmente delineato dalle direttive comunitarie, non è altro che una specificazione del concetto di "separazione amministrativa" di cui alla sopra citata legge n. 481/95, «posto che una effettiva separazione nella gestione delle attività imprenditoriali può essere assicurata soltanto se il potere decisionale fa capo ad organi che operano in condizioni di effettiva autonomia e senza conflitti o condivisioni di interessi»<sup>14</sup>.

A conferma di ciò, si osserva che lo scopo del modello comunitario di separazione (con cui vengono imposti i c.d. criteri minimi di cui sopra) corrisponde alla medesima finalità pro-concorrenziale sottesa al potere dell'Autorità nazionale di regolazione di «emanare direttive per la separazione amministrativa, di cui alla legge n. 481/95».

In particolare, le norme in materia di *unbundling* prevedono specifiche regole di separazione funzionale per gli esercenti delle attività infrastrutturali del settore dell'energia elettrica e del gas

---

<sup>14</sup> Paragrafo 2.9 della Relazione tecnica.

naturale, finalizzate a garantire la neutralità e l'indipendenza della gestione di queste attività rispetto alle attività libere dei due settori, in particolare alla vendita e alla produzione.

#### **4. Gli adempimenti di carattere operativo imposti dal TIUF**

Si ritiene ora opportuno analizzare gli adempimenti di carattere operativo previsti dal TIUF.

##### **a. Il Gestore Indipendente**

###### **a.1. I compiti**

Il TIUF impone la nomina di un Gestore Indipendente (di seguito, per brevità, anche "GI"), quale struttura organizzativa istituita all'interno dell'impresa verticalmente integrata, dotata di autonomia decisionale ed organizzativa in relazione alla attività separata funzionalmente al quale affida, in generale, il compito di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di separazione funzionale.

###### **a.2. La composizione**

Dall'analisi e dalla interpretazione dell'articolo 9 del TIUF, emergono tre distinti modelli di composizione del GI prospettati dall'Autorità:

- i) **Modello generale***, ai sensi dell'art. 9, comma 9.1.: sono componenti del GI per le attività di cui al comma 4.1. lettera a), (oltre che per le attività di cui alla lettera d) relativa al trasporto regionale del gas naturale, e lettera e) relativa alla attività di distribuzione del gas naturale) i componenti (da intendersi come "tutti i componenti") dell'organo amministrativo (C.d.A. o amministratore unico) dell'impresa e il personale con funzioni dirigenziali apicali<sup>15</sup>;
- ii) **Deroga parziale - modello di cui all'art. 9, comma 9.2.***: in parziale deroga a quanto previsto al precedente punto (1), l'Autorità contempla la possibilità che il GI sia composto

---

<sup>15</sup> Per personale con funzioni dirigenziali apicali si intende ai sensi dell'art. 1 comma 1 del TIUF «il personale con funzioni di direttore generale e il personale dirigenziale di più alto livello responsabile delle attività di cui al comma 4.1.». Con riferimento alle attività di stoccaggio di gas naturale (articolo 4, comma 4.1. lett. b) e di rigassificazione del gas naturale liquefatto (articolo 4, comma 4.1. lett. c) il Gestore Indipendente è composto dal solo personale con funzioni dirigenziali apicali (ai sensi dell'articolo 9, comma 9.1, lett. b).

da alcuni componenti dell'organo amministrativo (oltre che dal personale con funzioni dirigenziali apicali) a condizione che (i) vengano incluse nello statuto della società le finalità di cui all'articolo 3; (ii) i componenti dell'organo amministrativo che non fanno parte del Gestore Indipendente non abbiano ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita dell'energia elettrica o di gas naturale; (iii) che sia previsto nello statuto della società che il GI esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo relative ad aspetti gestionali e organizzativi dell'attività funzionalmente separata. Si prevede, in tal caso, la possibilità che il ruolo di GI venga ricoperto dal Comitato esecutivo composto da componenti dell'organo amministrativo della società che rivestono ruoli operativi e/o decisionali nelle attività oggetto di separazione funzionale<sup>16</sup>, o dall'amministratore delegato (cfr. comma 9.3, rispettivamente, lett. a) e lettera b);

**iii) Modello semplificato per le imprese di distribuzione di energia elettrica che non operano in separazione societaria dalla produzione e/o vendita di energia e con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, ai sensi dell'articolo 9 comma 9.4.:** per le imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali che non operano in separazione societaria dall'attività di produzione e/o di vendita di energia elettrica **il GI è costituito da uno o più componenti dell'organo amministrativo** (non necessariamente da tutti i componenti del C.d.A. della Società) **e dal personale con funzioni dirigenziali apicali.**

In tal caso, però, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi di cui al superiore punto (2), **ai restanti componenti del C.d.A.** (che non fanno, cioè, parte del GI) non si applicano le disposizioni di cui al comma 9.2. lett. b). Ne consegue, in sostanza, che costoro potranno rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di produzione o vendita di energia elettrica o di gas naturale.

---

<sup>16</sup> Ai sensi del comma 9.3. lett. a), infatti, “*nel caso di cui al comma 9.2., il Gestore Indipendente può assumere la figura di “comitato esecutivo formato da componenti dell'organo amministrativo dell'impresa diversi da quelli non indipendenti di cui al comma 9.2 lettera b)”*”.

La previsione appena richiamata sembrerebbe, viceversa, far salva l'applicazione, anche in tal caso, delle "cautele" prescritte dal comma 9.2. lettere a) e c) (*cf.* punto 2, del presente paragrafo, lett. *(i)* e *(iii)*), consistenti, rispettivamente, nell'obbligo di includere nello statuto della società, tra le finalità dell'impresa, quanto previsto dall'articolo 3, e nell'obbligo di prevedere nel medesimo statuto che il GI esprima parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo concernenti aspetti gestionali e organizzativi dell'attività funzionalmente separata e per l'approvazione del piano di sviluppo di cui al comma 14.2. lett. a) del TIUF).

**a.2.1. Il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (c.d. Decreto Madia in materia di società a partecipazione pubblica): le novità incidenti sulla disciplina della separazione funzionale e, in particolare, sulla composizione del Gestore Indipendente.**

Il decreto legislativo n. 175/2016, recante «Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione»<sup>17</sup>, ha introdotto una nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, in attuazione dell'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 (c.d. legge Madia sulla riforma della pubblica amministrazione)<sup>18</sup>.

Il citato decreto è destinato ad applicarsi a Retegas in quanto società di capitali *in house* del Comune di Bari.

Nella sede che occupa, finalizzata all'analisi degli obblighi societari da rispettare per l'efficace attuazione del modello di separazione funzionale in materia del gas naturale, appare utile riportare

---

<sup>17</sup> Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 2 10 dell'8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

<sup>18</sup> Con sentenza della Corte costituzionale del 9 novembre 2016 n. 251 l'articolo 18 della legge delega n. 124/2015 è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere delle Ragioni, anziché previa intesa in sede di Conferenza unificata. Pur tuttavia, la Consulta ha stabilito che la pronuncia di illegittimità costituzionale contenuta nella decisione è circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende alle relative disposizioni attuative, restando queste ultime pienamente efficaci. Cfr.

Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 17 febbraio 2017 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. L'intervento correttivo dà seguito e applicazione alla recente sentenza n. 251/2016 su richiamata. Con l'approvazione formale in Consiglio dei ministri si avvia l'articolato iter di adozione del provvedimento, che prevede l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata nonché dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Il Consiglio di Stato, in data 14 marzo 2017, ha reso parere favorevole sullo schema di decreto (Cons. St., comm. spec., n. 638/2017).

unicamente le novità legislative in grado di incidere sulla disciplina della separazione funzionale, di cui al TIUF in esame.

Al riguardo, l'articolo 11 comma 2 del decreto n. 175/2016 prevede che «l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico».

La disposizione citata si applica, per espressa previsione normativa (non a qualsivoglia società pubblica, bensì) unicamente alle società partecipate dalla pubblica amministrazione in cui quest'ultima detenga un controllo.

La nozione di controllo pubblico, rilevante ai fini della applicabilità dell'obbligo citato, si rinviene all'art. 2, comma 1, lett. m) e b), del medesimo decreto, che definisce tale «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile» e stabilisce che il controllo possa sussistere anche quando «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Tanto chiarito in ordine all'ambito applicativo soggettivo dell'obbligo, il successivo comma 3 introduce una facoltà di **deroga** alla disposizione citata, prevedendo che «**per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa**, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri» ovvero può adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile.

Sull'assemblea, convocata in sede straordinaria per l'adozione delle modifiche statutarie, grava un **onere di motivazione stringente** (e non generico) in merito alle ragioni che hanno condotto la società a mantenere la governance collegiale.

Nel dettaglio, secondo autorevole dottrina<sup>19</sup>, l'Assemblea è tenuta a verbalizzare le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che hanno portato a preferire l'assetto derogatorio di cui all'art. 11 comma 3, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi che permea il Testo Unito in commento.

Si aggiunge che l'articolo 11 comma 9 lettera a) prevede l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Alla luce di quanto riportato, è evidente come il complesso normativo descritto incida in maniera innovativa sui **modelli di composizione del Gestore Indipendente** di cui all'art. 9 del TIUF<sup>20</sup>.

Invero, stante alle disposizioni del d.lgs. 175/2016, il Gestore Indipendente dovrà essere composto, di norma, oltre che dal personale in posizione apicale, dal solo amministratore unico della società, in luogo di tutti i componenti dell'organo amministrativo, come previsto all'art. 9 comma 1 del TIUF, ovvero di alcuni dei componenti dell'organo amministrativo, secondo il modello di cui all'art. 9 comma 2 del TIUF.

Non può sottacersi, tuttavia, come le finalità perseguite dalla normativa in materia di separazione funzionale e, in particolare, il compito affidato dalla normativa stessa al Gestore Indipendente - coincidente con quello di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di separazione - potrebbero concretizzare le «specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa», che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, consentono di derogare all'obbligo di costituire un amministratore unico quale organo amministrativo della società<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> Vittorio Occorsio, *Modifiche statutarie e organi amministrativi (con le novità del decreto "Correttivo")*, intervento nell'ambito del seminario Il nuovo governo delle società a partecipazione pubblica, tenutosi a Roma, il 14 marzo 2017.

<sup>20</sup> Cfr. superiore punto a.2. del presente documento.

<sup>21</sup> Il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di governance societaria è stato fissato al 31 luglio 2017 come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e), d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 100/2017.

### a.3. I requisiti del Gestore Indipendente

Il TIUF, all'articolo 10 (che si riferisce alle imprese che operano in separazione societaria dalla vendita e dalla produzione) individua alcuni requisiti, di carattere oggettivo/funzionale, e altri di natura soggettiva, richiesti in capo ai componenti del GI.

Quanto ai **requisiti di carattere oggettivo**, l'art. 10, comma 1, lett. a) prescrive che **non possono essere componenti del GI** coloro che fanno parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata o di imprese del gruppo societario di appartenenza di questa, responsabili, nel settore dell'energia elettrica, direttamente o indirettamente, della trasmissione, della produzione e della vendita dell'energia elettrica anche qualora svolte all'estero (lett. i); **nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale anche qualora svolte all'estero** (lett. ii), in entrambi i casi, in forza di rapporti di lavoro o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita.

A tal proposito, con la deliberazione 286/2015 con cui è stato approvato il TIUF, l'Autorità ha ribadito che, in continuità con la regolazione precedente (ovvero il TIU), la fattispecie nella quale un'impresa di distribuzione, facente parte di un gruppo verticalmente integrato, controlli un'impresa di vendita o un'impresa di produzione non può ritenersi conforme ai presupposti della separazione funzionale dato l'evidente conflitto di interessi che si verrebbe a generare in capo al gestore indipendente della distribuzione proprio con riferimento ai requisiti di cui *supra*. In altri termini, le disposizioni contenute nell'art. 10 del TIUF non consentono, nel caso di strutture societarie come quella in esame, di nominare validamente come componenti del GI gli amministratori della

controllante, essendo questi indirettamente responsabili della controllata, esercente l'attività di vendita<sup>22</sup>.

**Quanto ai requisiti soggettivi**, non possono far parte del GI coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c.<sup>23</sup>, (comma 10.1, lett. b) nonché il coniuge, i parenti (art. 74 c.c.), gli affini (art. 78 c.c.) entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui al precedente punto (i) (comma 10.1, lett. c).

**Il complesso reticolato di disposizioni rivela gli obiettivi principali perseguiti dall'Autorità, rappresentati dall'esigenza che il GI, da un lato, operi in assenza di situazioni di conflitto di interesse<sup>24</sup> e, dall'altro, abbia ampia autonomia decisionale e organizzativa<sup>25</sup>** (prescrivendo, altresì, che il rispetto dei requisiti di indipendenza nella nomina del Gestore risultino dallo statuto sociale o, in alternativa, dall'atto deliberativo dell'organo amministrativo – cfr. comma 10.6).

---

<sup>22</sup> Per un maggior dettaglio, v. il punto 8.1 relativo alla recente deliberazione 11 febbraio 2020 30/2020/s/gas recante la «irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e adozione di provvedimenti prescrittivi per violazioni in materia di separazione funzionale e contabile (unbundling)».

<sup>23</sup> Ai sensi dell'art. 2382 c.c.: «non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

<sup>24</sup> A tal fine, da un lato, il comma 10.4. impedisce ai componenti del Gestore Indipendente di detenere, anche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari nelle attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas svolte dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa; dall'altro, il successivo comma 10.5 impedisce al Gestore Indipendente di avere un ruolo decisionale nei confronti di strutture facenti parte dell'impresa verticalmente integrata o di altre imprese del gruppo cui questa appartiene che svolgano attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas.

<sup>25</sup> A tal fine, ai sensi del comma 10.3., sono vietate politiche retributive o altri sistemi incentivanti connessi all'andamento dell'attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale (lett. a); i contratti di lavoro o di mandato devono prevedere in capo al datore di lavoro l'obbligo di esplicitare le cause di licenziamento e di trasferimento alle altre attività dell'impresa e non devono contenere clausole che possano comprometterne l'indipendenza (lett. b); nei medesimi contratti devono essere previste clausole di riservatezza in ordine alla divulgazione delle informazioni commercialmente sensibili di cui vengono in possesso nel corso del loro incarico (tali vincoli dovranno valere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di cambiamento di mansione in coerenza con quanto dispone l'art. 2125 cc). (lett. c); infine deve essere garantita indipendenza al Gestore nella scelta dei propri collaboratori (lett. d).



#### a.4. Nomina, poteri e obblighi del Gestore Indipendente

Il **GI** è nominato dall'**Organo amministrativo della società** (art. 12, comma 2), nel cui atto deliberativo (o, in alternativa, nello statuto sociale) viene fornita evidenza del rispetto dei requisiti di indipendenza (cfr. art. 10, comma 6).

Al Gestore Indipendente sono riconosciuti:

1. **autonomia decisionale:** il GI dispone, infatti, di autonomi poteri decisionali indipendenti dall'impresa verticalmente integrata<sup>26</sup> e dal gruppo societario cui questa appartiene in relazione ai mezzi necessari alla **gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale** (ossia la distribuzione) (cfr. comma 12.1);
2. **autonomia di spesa:** sono messe a disposizione del GI le risorse necessarie ad assicurare autonomia organizzativa dell'attività che gestisce, tra le quali **le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali**. Il Gestore può, inoltre, reperire le provviste finanziarie anche all'esterno dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza, per la gestione o sviluppo delle infrastrutture (art. 12, comma 12.3);
3. **poteri:** al GI sono conferite procure, deleghe e la rappresentanza ad agire nei confronti dei terzi, necessari per l'adempimento dei poteri che gli sono conferiti (cfr. comma 12.2);

Il GI, in ottemperanza agli **obblighi** ad esso imposti dall'articolo 14:

- **assicura che l'attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione;** il GI deve assicurare che gli acquisti di beni e di servizi necessari per l'attività di cui è responsabile avvengano nel rispetto dei principi

---

<sup>26</sup> Sotto tale profilo, l'articolo 13, comma 13.2 del TIUF dispone che “non è consentito all'impresa verticalmente integrata o alle altre imprese del gruppo societario cui essa appartiene, dare istruzioni al Gestore Indipendente in relazione alla gestione operativa, in relazione allo sviluppo delle infrastrutture o in relazione alla messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili”. E', invece, consentito all'impresa verticalmente integrata di vigilare sulla redditività degli investimenti effettuati dal Gestore Indipendente; approvare il piano finanziario annuale, o altro strumento equivalente, redatto dal Gestore Indipendente e relativo alla gestione delle sue attività e allo sviluppo delle infrastrutture; prevedere limiti ai livelli di indebitamento da parte del Gestore Indipendente nelle sue attività (comma 13.3).

di efficienza, economicità e a tal fine, non è vincolato ad acquisirli all'interno dell'impresa verticalmente vincolata e del gruppo societario cui essa appartiene<sup>27</sup>;

- **predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture** dell'attività che amministra<sup>28</sup> (che deve essere approvato dall'organo amministrativo della società) e lo trasmette all'Autorità in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari che devono approvarlo; il GI dovrà segnalare all'Autorità eventuali divergenze tra il piano precedentemente trasmesso all'organo amministrativo dell'impresa e quello approvato dalla Società;
- **predisporre**, ai sensi dell'articolo 14, comma 14.5, un “**programma di adempimenti**” (che deve essere inviato all'Autorità nel quale devono essere indicate *(i)* le misure adottate per assicurare il rispetto del principio di non discriminazione nella gestione delle sue attività e *(ii)* gli obblighi posti a carico del personale dell'impresa per assicurare il rispetto del predetto principio<sup>29</sup>).<sup>30</sup>

## **b. Il Responsabile per la conformità**

### **b.1. Nomina e composizione**

Il titolo IV del TIUF (articoli 15 e 16) prevede la nomina<sup>31</sup> di un “Responsabile per la Conformità” (di seguito, per brevità, anche RdC) dotato di poteri autonomi e nominato dall'Organo

---

<sup>27</sup> È, pertanto, necessario che i prezzi dei beni e dei servizi acquisiti all'interno dell'impresa verticalmente integrata siano definiti sulla base dei prezzi di mercato declinati mediante appositi contratti di servizio.

<sup>28</sup> Il piano di sviluppo annuale e pluriennale individua gli interventi previsti per lo sviluppo delle infrastrutture dell'attività oggetto di separazione funzionale, riportandone i costi previsti per ciascuno degli anni del piano. In esso sono indicati anche gli interventi effettuati nell'ultimo anno per il quale sono disponibili i relativi costi a consuntivo (articolo 14, comma 14.3).

<sup>29</sup> Solo le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali sono esonerate dagli obblighi di predisposizione del Programma di adempimenti (cfr. articolo 14, comma 14.7).

<sup>30</sup> Costituiscono parte integrante del Programma degli adempimenti la procedura per la tracciatura dell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili di cui all'articolo 19, comma 19.6 del TIUF, da parte dei soggetti a ciò autorizzati dal Gestore Indipendente, nonché il Codice di comportamento e ogni altra procedura idonea e/o necessaria all'ottemperanza delle finalità e delle prescrizioni imposte dal TIUF.

<sup>31</sup> Per le imprese di distribuzione di gas naturale con meno di 100.000 punti di riconsegna nella titolarità dei clienti finali l'articolo 16, comma 5, del TIUF prevede l'esonero dagli obblighi di nomina del Responsabile della conformità di cui all'articolo 15.

amministrativo della Società, a cui si applicano i medesimi **requisiti di indipendenza** previsti per il GI, di cui all'articolo 10 del TIUF, e i **requisiti di onorabilità** di cui all'articolo 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>32</sup>.

Il RdC **può essere individuato in figure od organi già esistenti all'interno dell'organizzazione dell'impresa di distribuzione** e, più precisamente, esso può consistere in:

- a. una **persona fisica** (composizione monocratica);
- b. un **organo collegiale**: in tal caso, i requisiti di indipendenza si applicano anche ai suoi componenti;
- c. una **persona giuridica** che non appartenga al gruppo societario di cui fa parte l'impresa verticalmente integrata e dotata, al suo interno, di figure professionali in grado di svolgere i compiti ad esso attribuiti e che rispettino i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10 del TIUF.

## **b.2. Funzioni**

Il Responsabile per la conformità è deputato a:

- (i) **verificare l'adeguatezza alle finalità della separazione funzionale delle misure e delle procedure aziendali adottate dal GI**, nonché **l'esistenza di aree di criticità e le azioni poste in essere dal GI** ai fini del superamento delle medesime (*cf.* articolo 16, comma 16.1);
- (ii) **verificare l'attuazione del Programma di adempimenti di cui al comma 14.5.** redatto dal Gestore Indipendente e redige una Relazione annuale sulle misure adottate da trasmettere alla Autorità, nella quale illustra anche le verifiche svolte ai sensi del precedente punto (i) (*cf.* articolo 16, comma 16.2);

---

<sup>32</sup> Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la CONSOB, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

(iii) **comunicare all’Autorità gli adempimenti posti in essere in materia di separazione funzionale** senza preventiva informativa al GI o all’impresa verticalmente integrata (*cfr.* articolo 16, comma 16.3).

Al fine di consentire al RdC di svolgere le suddette funzioni, allo stesso vengono riconosciuti **poteri e risorse** adeguate allo svolgimento dei compiti affidatigli, tra cui **il potere di accedere ad ogni e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite**, in possesso del GI o dell’impresa verticalmente integrata o delle altre imprese del gruppo societario di appartenenza.

Pur nel silenzio della normativa, si ritiene opportuno che il RdC disponga **di poteri di spesa nell’ambito di un budget annuale** stabilito dall’organo amministrativo dell’impresa (con medesima delibera di nomina) idoneo e sufficiente a garantire l’efficace svolgimento, in via autonoma, delle proprie funzioni.

Si potrebbe, inoltre, prevedere la messa a disposizione, da parte del C.d.A., dell’uso, anche se non esclusivo, da parte del RdC, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività, e mezzi tecnici necessari per l’espletamento delle sue funzioni.

\* \* \*

**c. Obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione tra distributore e venditore verticalmente integrati nello stesso gruppo societario (c.d. obblighi di debranding)**

L’articolo 23, comma 3 del d.lgs. 93/2011 ha imposto alle imprese di distribuzione di gas naturale verticalmente integrate o facenti parte di un gruppo verticalmente integrato di non creare confusione nelle politiche di comunicazione e di marchio in relazione al ramo di azienda responsabile della fornitura di gas naturale<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Gli obblighi in materia di separazione del marchio e della comunicazione, *debranding*, sono stati previsti sin dalle direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE, recepite in Italia con decreto legislativo 93/11.

In ossequio alle richiamate norme, l'articolo 17 del TIUF ha, quindi, prescritto alle imprese di distribuzione e a quelle di vendita di gas naturale ai clienti finali, le modalità con cui dare attuazione all'obbligo posto a loro carico prevedendo **una separazione** non solo del marchio e delle politiche di comunicazione, ma anche **di qualunque elemento distintivo** (come la ragione sociale, la denominazione sociale, la ditta e l'insegna) **che possa ingenerare confusione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita di gas naturale.**

Ai sensi dell'art. 17.3, vi è un rischio di confusione per il pubblico quando «da una valutazione globale relativa alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale delle politiche di comunicazione, della denominazione sociale, del marchio, della ditta, dell'insegna o degli altri segni distintivi dell'impresa di distribuzione, il pubblico sia indotto a ritenere che essi siano ricollegabili alla stessa impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo di appartenenza di questa».

Viene lasciata libertà alle imprese verticalmente integrate di scegliere chi tra l'impresa di distribuzione o di vendita debba procedere al cambio del marchio e degli altri elementi distintivi<sup>34</sup>. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di **separazione delle politiche di comunicazione**, il GI è tenuto ad assicurare che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di **canali informativi, spazi fisici e personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale** svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.

\* \* \*

#### **d. Tutela della riservatezza e trattamento delle informazioni commercialmente sensibili**

Gli articoli 18 e seguenti del TIUF disciplinano la gestione delle informazioni commercialmente sensibili (di seguito, per brevità, anche "ICS"), intese quali **informazioni e dati acquisiti nello**

---

<sup>34</sup> Cfr. pag. 54 deliberazione dell'Autorità 296/2015/R/COM, cit.

**svolgimento delle attività di distribuzione dell'energia elettrica, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra imprese operanti nel libero mercato** (in forza di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3.1, lettera c) che, tra le finalità sottese alle regole di separazione funzionale, identifica quella di «impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili»).

Il comma 18.2 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle ICS, tra cui ricomprende:

- i dati identificativi del punto di prelievo definiti nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità, 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (cfr. comma 18.2, lett. a);
- le informazioni circa lo stato di sospensione per morosità del punto di prelievo o la presenza di una richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità, 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (cfr. comma 18.2, lett. b);
- i dati relativi alla morosità del cliente finale nell'ambito del sistema indennitario di cui dell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità, 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e smi (cfr. comma 18.2, lett. c);
- le informazioni di cui alle sezioni “*Intestazione, Misure e Dati del punto di prelievo*” relative a tutti i flussi informativi definiti nell'Allegato A della deliberazione dell'Autorità, 1 marzo 2012, 65/2012/R/EEL (ad eccezione dei dati relativi alla data di installazione misuratore energia elettrica, alla data di installazione misuratore energia reattiva, alla data di installazione misuratore potenza) (cfr. comma 18.2, lett. d);
- le informazioni di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 allegate alla deliberazione dell'Autorità, 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (cfr. comma 18.2, lett. e);
- le informazioni di cui al comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità, 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL (cfr. comma 18.2, lett. f);

- le informazioni di cui ai punti x, xi e xii del paragrafo 4.5.2 e informazioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato A alla Determina del Direttore della Direzione mercati dell'Autorità 31 luglio 2014, n. 11, ad esclusione dei punti xii, xiii, xiv (cfr. comma 18.2, lett. g);
- le informazioni di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità, 19 giugno 2014, 296/2014/R/GAS (cfr. comma 18.2, lett. h).

Siffatte disposizioni sono finalizzate a garantire la riservatezza e la non discriminazione nel trattamento di informazioni sensibili.

In particolare, la tutela della riservatezza è attuata attraverso la previsione di (i) una separazione (fisica o, comunque, attuata con procedure di tipo logico equivalenti) delle banche **dati** dell'attività di distribuzione rispetto alle banche dati dell'impresa verticalmente integrata e delle altre imprese del gruppo societario cui essa appartiene, (ii) un **accesso tracciato** consentito solo a soggetti autorizzati dal Gestore Indipendente e (iii) **procedure aziendali** definite dal Gestore Indipendente (cfr. art. 18, comma 18.3).

In relazione al profilo di cui al punto (i) l'Autorità, alla luce del progresso tecnologico intervenuto rispetto alla data di emanazione del precedente TIU, ha confermato l'orientamento volto a superare l'obbligo di separazione fisica delle banche dati del gestore, purché tale separazione sia effettuata con procedure di tipo logico oggi disponibili che consentano livelli di sicurezza dei dati confrontabili con quelli derivanti dall'applicazione di soluzioni di separazione fisica delle banche dati.

In relazione al profilo sub (iii), il comma 19.1 impone che:

- a) **l'accesso** a soggetti terzi o all'impresa verticalmente integrata o ad altre imprese del gruppo, ai dati relativi alla distribuzione dell'energia elettrica, sia consentito solo nell'ambito dei processi regolati; **la messa a disposizione delle ICS** a tali soggetti deve essere effettuata tramite il "Sistema Informativo Integrato";
- b) **per i processi regolati per i quali non sia previsto l'utilizzo del "Sistema Informativo Integrato"**, il GI è tenuto ad individuare modalità di messa a disposizione delle ICS che siano

compatibili con il “Sistema Informativo Integrato” (o, laddove esistenti, utilizzando standard di comunicazione messi a disposizione dall’Autorità);

- c) **per i processi non regolati con controparti commerciali**, il GI individua modalità di messa a disposizione delle ICS in maniera non discriminatoria sulla base degli standard compatibili con il Sistema Informativo Integrato (come definiti dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2006, n. 294/06 per il settore del gas naturale, e degli articoli 3 e 4 dell’Allegato A della deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10, per il settore elettrico) fornendone evidenza sul sito internet della Società.

Ai sensi dell’art. 19, comma 19.6, *“Le procedure per l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili dell’attività di distribuzione dell’energia elettrica o del gas naturale sono stabilite dal Gestore Indipendente di cui al comma 18.1 in **apposita procedura interna o nel Programma di adempimenti laddove previsto**”*.

È rimessa al GI la facoltà di prevedere **ipotesi di accesso**, da parte dell’impresa verticalmente integrata o di terzi, alle ICS relative alla attività di distribuzione del gas naturale anche sulla base di obblighi di legge, **anche al di fuori delle modalità precedentemente indicate**, a condizione che tali ipotesi vengano specificatamente indicate e disciplinate secondo procedure interne codificate e tracciate, con l’obbligo di conservazione della tracciatura degli accessi per un periodo minimi di cinque anni (art. 19, comma 5).

Tra gli adempimenti attuabili per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati, si potrebbe prevedere, a titolo esemplificativo:

- l’individuazione di credenziali di accesso ai sistemi informatici che siano e restino di esclusiva pertinenza dei soggetti autorizzati alla gestione dei dati in questione;
- la redazione di un codice di comportamento da diffondere nel contesto aziendale;
- l’impegno alla tutela della riservatezza sulle ICS stipulato tra la società e i suoi dipendenti, collaboratori anche occasionali, fornitori, consulenti, ecc., a tutela delle informazioni con cui vengono in contatto e/o di cui vengono a conoscenza direttamente o indirettamente



nell'esercizio della loro attività e/o nello svolgimento delle funzioni agli stessi demandate o che hanno accesso alle banche dati del servizio di distribuzione;

- la calendarizzazione di sessioni di formazione del personale finalizzate alla diffusione, nel contesto aziendale, delle regole di buona gestione delle ICS.

**e. Trattamento delle informazioni diverse rispetto a quelle indicate nel precedente punto “d”.**

L'articolo 20 del TIUF si riferisce ad una seconda tipologia di informazioni (cd. “altre informazioni”) relative allo svolgimento dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica o del gas naturale (facendo particolare riferimento a quelle relative alla **gestione e allo sviluppo delle infrastrutture**), rispetto alle quali devono essere garantite la tutela della riservatezza e modalità di trattamento che rispettino i criteri sopra indicati di (i) separazione, (ii) accesso riservato e tracciato e (iii) proceduralizzazione. Anche in questo caso, è richiesta la previsione, **da parte del GI**, di una procedura interna che disciplini le modalità di trattamento delle informazioni (in alternativa, tali previsioni potranno essere indicate nel Programma di adempimenti redatto dal GI ai sensi dell'articolo 14, comma 14.5).

\* \* \*

**f. Il sistema di raccolta telematica**

Il titolo VII del TIUF dedicato alle modalità e tempistiche di trasmissione dei dati, prescrive che le imprese esercenti una o più delle attività oggetto di separazione funzionale sono tenute a dotarsi di un **sistema di raccolta telematica, definito sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Autorità** e messo a disposizione dalla stessa, attraverso il quale le imprese sono tenute a:

- fornire le informazioni di stato e a comunicare le eventuali relative variazioni (comma 23.1.) entro 15 giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto;
- inviare il Programma di adempimenti predisposto dal GI e i relativi aggiornamenti annuali, nonché la Relazione annuale sulle misure adottate riferite all'anno solare precedente, a partire dal 2017, entro il 30 giugno di ciascun anno;

- inviare le comunicazioni del Responsabile della Conformità, di cui al comma 16.3;
- inviare il Piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture di cui al comma 14.2, in concomitanza con la trasmissione agli organi societari competenti per la relativa approvazione e successivamente entro i 30 giorni dalla sua approvazione<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Con Determinazione del 10 aprile 2017 n. 4/2017 denominata “Nuovo sistema telematico per la raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale” l’Autorità ha dato avvio alla nuova raccolta telematica delle Informazioni di stato previste a carico di tutte le imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF, prevedendo un termine di 30 giorni (quindi, entro il 10 maggio 2017) per la prima compilazione delle stesse da parte delle imprese obbligate, fermo restando il termine previsto dal comma 23.1 del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse.

## 5. I poteri sanzionatori dell'Autorità

L'art. 45 del D.lgs. n. 93/2011 ha riconosciuto all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti da specifiche disposizioni<sup>36</sup>, nonché per le ipotesi di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente vincolanti dell'ACER o della stessa Autorità.

La medesima disposizione fissa un limite minimo e massimo entro i quali determinare l'ammontare della sanzione, prescrivendo al comma 4, che esse «non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non superiori, nel massimo, a 154.937.069,73 euro. Le sanzioni medesime **non possono comunque superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata** nello svolgimento delle attività afferenti la violazione nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio».

Dall'analisi delle sanzioni fino ad oggi irrogate in tema di *unbundling* (con particolare riferimento alle delibere di cui alla nota n. 44 del presente documento) emergono i seguenti dati:

- ✓ sanzione nell'intorno del 2% del fatturato della Società per mancata evidenziazione all'interno dei contratti di servizio delle modalità di costruzione del prezzo di beni e di servizi ceduti all'interno dell'impresa verticalmente integrata e/o per mancanza assoluta di documentazione contrattuale con particolare riferimento alle modalità di finanziamento (delibera n. 40, cfr. nota n. 44);
- ✓ sanzione prossima al 5% del fatturato della Società nell'ipotesi in cui, nonostante la formale adozione di un modello di separazione funzionale (anche di tipo societario) con nomina di un Gestore Indipendente, dall'analisi della documentazione aziendale (verbali C.d.A.) emerge una ingerenza operativa/decisionale da parte dell'impresa verticalmente

---

<sup>36</sup> In particolare l'art. 45 richiama le seguenti disposizioni: a) articoli 13,14,15,16 del regolamento CE n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3, 38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; b) articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del regolamento CE n. 715/2009 e degli articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3, e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 comma 8, 17 commi 4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonché l'articolo 20, commi 5bis e 5ter del decreto legislativo n. 164 del 2000.

integrata anche sui profili di competenza del Gestore Indipendente, per lo più, strumentali al conseguimento di vantaggi del gruppo (delibera n. 42, cfr. nota n. 44).

La rilevanza, in termini di tempistiche di definizione del procedimento sanzionatorio e di entità della sanzione (e, quindi, dell'impatto che la stessa avrebbe sulla Società) risulta "mitigata" in caso di presentazione del c.d. "programma di impegni" (ossia, indicazione e conseguente attuazione degli impegni atti a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione stessa) avviato con procedimento n. 136/11 dell'Autorità.

Con la delibera n. 243/2012/E/com, il Regolatore ha emanato (a conclusione del sopra citato procedimento n. 136/11) il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione dei c.d. impegni di cui sono disciplinate modalità e termini di presentazione della proposta<sup>37</sup>.

La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta, infatti, l'interruzione dei termini del procedimento.

In particolare, è previsto che all'esito dell'attività istruttoria, l'Autorità valuti se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, prendendo in considerazione, ai fini della valutazione, anche il rapporto tra la gravità della violazione e gli impegni proposti. **Ove tale giudizio sia positivo, l'Autorità, con proprio provvedimento, approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione.**

\* \* \*

---

<sup>37</sup> Più precisamente, è previsto che a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, il soggetto destinatario della delibera di avvio può presentare, al responsabile del procedimento, impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate. La proposta di impegni, a pena di irricevibilità, deve essere redatta per iscritto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e contenere in dettaglio gli obblighi che l'operatore si dichiara disposto ad assumere, i costi previsti ed i relativi tempi di attuazione.

Le predette considerazioni assumono un rilievo ancor maggiore a seguito delle deliberazioni dell'Autorità nn. 40/2017/s/com, 41/2017/s/com e 42/2017/s/com del 2 febbraio 2017, aventi ad oggetto la «irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (unbundling)»<sup>38</sup> che, di fatto, confermano l'approccio dell'Autorità di richiedere una separazione funzionale effettiva, rispondente alle finalità della regolazione in materia.

---

<sup>38</sup> In particolare, (i) con la delibera 40/2017/S/COM, le contestazioni avanzate hanno avuto ad oggetto le seguenti violazioni: 1) ingerenza da parte della holding nelle scelte operative di AGSM Distribuzione, società del gruppo, relative alla gestione dei sistemi informatici; 1.1.) nello specifico, l'Autorità ha contestato che la procedura di gestione degli archivi societari prevedeva che i documenti conservati nell'archivio storico commerciale potessero essere consultati, oltre che dai dipendenti della società di pertinenza, «anche dai dipendenti di reparti che svolgono attività in service per la società di pertinenza» (e quindi dai dipendenti della capogruppo). Con la medesima delibera l'Autorità ha contestato, altresì, che «almeno i servizi immobiliari sono stati realizzati all'interno del gruppo a condizioni diverse da quelle di mercato e nella specie a condizioni svantaggiose per AGSM Distribuzione»; (ii) con la delibera 41/2017/S/COM è stata contestata la violazione dell'art. 25 del (previgente) TIU, che subordinava la cessione di beni e le prestazioni di servizio interne al gruppo al rispetto del principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti (ossia il prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari). Nel caso specifico, le transazioni infragruppo erano regolamentate da contratti (nella specie: contratto di servizi immobiliari generali, contratto per il servizio del personale, contratto di servizio acquisti, approvvigionamenti, contratto per il servizio magazzino) privi di documentazione ufficiale circa le modalità di determinazione del prezzo; (iii) infine, le sanzioni di cui alla delibera 41/2017/S/COM hanno avuto ad oggetto la non osservanza degli obblighi di separazione funzionale, sotto il profilo 1) della mancata autonomia decisionale e gestionale imposta dall'art. 8 del TIU (oggi art. 7.1 TIUF), 2) della mancata trasmissione all'Autorità delle sopravvenute modifiche al programma degli adempimenti a seguito di trasformazione societaria della società di distribuzione, 3) la violazione della previsione di cui all'art. 11, comma 4, lett. d) del (previgente) TIU che imponeva la necessaria indipendenza del GI (Gestore Indipendente) nella scelta dei propri collaboratori (prescrizione ora contemplata dall'art. 10, comma 10.3 lett. d del TIUF), nonché 4) la violazione delle prescrizioni relative alla gestione delle informazioni commercialmente sensibili (di seguito, anche «ics»). In generale, l'Autorità ha contestato, da un lato, la mancata predisposizione di efficaci limiti all'accesso alle ics da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata non operanti sotto la direzione del Gestore Indipendente e, dall'altro, la mancata definizione di un piano finalizzato alla separazione fisica della banca dati relativa all'attività di distribuzione. In particolare, l'Autorità contestava che: a) gli uffici delle società del gruppo fossero ubicati nel medesimo stabile; b) gli uffici dei Presidenti delle società del gruppo insistessero tutti sul medesimo piano dello stabile; c) l'accesso agli uffici della società esercente l'attività di distribuzione fosse aperto a tutti i dipendenti del gruppo; d) l'ufficio protocollo (destinato alla registrazione delle comunicazioni in ingresso e in uscite non automatizzate) fosse unico per tutte le società del gruppo; e) la banca dati delle ics della distribuzione fosse di proprietà della società esercente la distribuzione, ma la manutenzione dell'infrastruttura incorporante la stessa banca dati garantita dalla capogruppo e f) non ubicata all'interno di un Data Center dedicato; g) vi fosse un archivio cartaceo unico per tutto il gruppo.

## PARTE II

### ANALISI DELLA CONCRETA REALTÀ AZIENDALE

#### 6. Retegas Bari – Azienda Municipale Gas spa

Retegas Bari - Azienda Municipale Gas spa è una società in *house* del Comune di Bari – che ne esercita controllo, coordinamento e direzione – concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale nel medesimo ambito comunale alle cui reti sono connessi oltre 100.000 utenti.

La società è dunque soggetta sia agli obblighi derivanti dal d.lgs. 164/2000<sup>39</sup> che alle previsioni concernenti gli obblighi di separazione funzionale – introdotte dapprima con la delibera dell’Autorità n. 11/07 del 24 gennaio 2007 e dall’Allegato (nel seguito “TIU”) e quindi con la 296/2015/R/com e dall’annesso Testo integrato (nel seguito “TIUF”).

Per quanto attiene alle previsioni del d.lgs. 164/2000, la società ha adempiuto agli obblighi separando l’attività di vendita e attribuendola ad una nuova società e prevedendo la seguente configurazione della struttura:

- (i) la società di distribuzione denominata Retegas Bari - Azienda Municipale Gas spa,
- (ii) la società di vendita dell’energia elettrica AMGAS srl il cui capitale è interamente detenuto dalla società di distribuzione,
- (iii) il Comune di Bari – il quale assume la veste della capogruppo – esercita direzione e coordinamento di entrambe le società<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Il D.lgs. 23/05/2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144» ha infatti previsto la separazione societaria dell’attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas a decorrere dal 1° gennaio 2002. In deroga a tale previsione le imprese che svolgono nel settore del gas unicamente le attività di distribuzione e vendita e forniscono meno di centomila utenti sono soggette a separazione societaria a partire dal 1° gennaio 2003.

<sup>40</sup> La struttura configurata può ritenersi analoga a quella della società *in house* a cascata, di cui all’art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 che ricorre quando un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1 [...] anche [se] esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. In tale ipotesi si ha la presenza di tre soggetti: l’amministrazione A controlla un soggetto *in house* B che a sua volta controlla l’organismo *in house* C – A concede affidamento diretto a C). In altre parole, c’è un’amministrazione capofila che esercita un controllo analogo su un ente che, a sua volta, esercita un controllo analogo sulla società *in house* ed è consentito l’affidamento diretto anche se tra

L'attuale sistema di gestione è stato dunque adottato nell'ottica del gruppo societario verticalmente integrato nel quale il Comune di Bari esercitava il controllo analogo su entrambe le società del gruppo: in modo diretto nei confronti della distribuzione e indirettamente per quanto attiene alla vendita. Tale configurazione ha quindi consentito finora di sostenere la validità della nomina dei membri del GI tra i consiglieri di amministrazione di Retegas senza che vi sia una situazione di controllo, seppur indiretto, nella società di vendita.

Con riguardo alle previsioni sulla separazione funzionale, l'Azienda ha ritenuto di adottare un metodo di c.d. *continuous improvement*<sup>41</sup> prevedendo il costante perfezionamento dei processi in un'ottica di lungo periodo. Il presente modello di separazione funzionale rappresenta la trasposizione formale di tale esperienza.

Nello specifico, le azioni poste in essere dalla società in attuazione della normativa sulla separazione funzionale possono essere riassunte come segue:

- la società ha istituito un **Gestore Indipendente**, gestore ed amministratore dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale, formalmente nominato con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2012. Il modello del GI adottato rientra nella cosiddetta modalità *derogata*, ovvero quella che include nel Gestore Indipendente da una parte dei consiglieri di amministrazione della società e il personale con funzioni dirigenziali apicali, nella persona del Direttore Generale;
- il Gestore Indipendente ha provveduto a individuare le **informazioni commercialmente sensibili** (ICS) ed ha approvato la **procedura** di gestione delle stesse;
- in data 2 dicembre 2015, il CdA della società ha nominato un componente del Collegio Sindacale quale **Responsabile della conformità** proprio per le attività che lo stesso

---

l'amministrazione capofila e la società *in house* non sussiste una relazione diretta (Relazione AIR dell'ANAC sull'affidamento *in house*). La norma, dunque, con la tipizzazione dell'*in house* c.d. a cascata riconosce la possibilità che venga esercitato un controllo analogo indiretto, attraverso un soggetto interposto che presenti i medesimi requisiti per la società *in house*.

<sup>41</sup> In particolare quello risultante dal ciclo di Deming (o ciclo di PDCA, Plan-Do-Check-Act).

già svolge in riferimento alla carica di sindaco che lo rendono idoneo a svolgere tale ruolo;

- il gruppo verticalmente integrato ha provveduto a **separare i database del distributore** da quelli della società che si occupa dell'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali; tali banche dati (sia del distributore che del venditore) sono collocate nelle sedi amministrative di ciascuna società;
- la società ha inoltre attuato gli **obblighi di *debranding*** introdotti dal TIUF ed ha adottato le politiche volte alla separazione della denominazione sociale, del marchio e degli altri elementi distintivi condivisi dalle attività di distribuzione e vendita. In particolare, la società ha deciso di non modificare la denominazione sociale e di utilizzare il *namings* deliberato dalla Giunta comunale – Retegas Bari – con il relativo marchio.

### 6.1. Deliberazione ARERA n. 30/2020/s/gas dell'11 febbraio 2020

Con la recente deliberazione in oggetto l'Autorità ha concluso un procedimento sanzionatorio in materia di separazione funzionale avviato<sup>42</sup> nei confronti di una società di distribuzione del gas naturale. Tale provvedimento assume una particolare rilevanza in quanto segna una netta presa di posizione dell'ARERA rispetto alla legittimità – ai fini del rispetto degli obblighi di *unbundling* – di una struttura societaria in cui la società di distribuzione controlla, attraverso la detenzione al 100% del capitale sociale, la società di vendita del gas naturale.

---

<sup>42</sup> Il procedimento è stato infatti disposto con la deliberazione 240/2014/E/gas recante «l'avvio di un procedimento sanzionatorio e prescrittivo nei confronti di un'impresa di distribuzione di gas per inosservanza di obblighi di separazione funzionale e contabile» con cui l'Autorità aveva già rese note le contestazioni poste a fondamento del procedimento, evidenziando, tra l'altro, come «le risultanze ispettive mostrano come la stessa struttura del gruppo VUS e, in particolare, il fatto che la società di vendita sia direttamente controllata al 100% dalla società di distribuzione – sia incompatibile con le “finalità della separazione funzionale” perseguite dal TIU (art. 7, comma 4, del TIU), consentendo di fatto alla società di distribuzione di funzionalizzare, attraverso un controllo societario, l'operatività della società di vendita, in violazione degli articoli 11, comma 3, lett. a) punto ii) e 11, comma 5, del TIU».



In tale occasione, l'Autorità ha evidenziato che la circostanza in cui la società di vendita sia direttamente controllata al 100% dall'impresa di distribuzione si pone in contrasto con la normativa sull'*unbundling* sotto vari profili e, nello specifico:

- consente al distributore di funzionalizzare, attraverso il controllo societario, l'operatività della società di vendita in violazione dell'art. 7 del TIUF (allora, l'art. 8 del TIU) per cui l'impresa verticalmente integrata deve conferire l'autonomia decisionale ed organizzativa all'attività di distribuzione del gas, separandola amministrativamente da tutte le altre attività, tra cui l'attività di vendita ai clienti finali del gas naturale;
- un membro del GI, nominato nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della società di distribuzione, si trova nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), punto ii. del TIUF (allora, l'art. 11, comma 3, lett. a), punto ii. del TIU), facendo parte di una struttura societaria (per l'appunto, il CdA del distributore) che indirettamente, ossia per il tramite della controllata società di vendita, gestisce l'attività di vendita del gas naturale ai clienti finali;
- la composizione del GI è in contrasto con l'art. 9, comma 2, del TIUF (allora, l'art. 11, comma 5, del TIU) non ricorrendo due delle tre condizioni che consentono alla società di prevedere che non tutti i consiglieri di amministrazione siano componenti del GI.

Più nel dettaglio, l'Autorità non ha lasciato spazio alle diverse interpretazioni delle disposizioni del TIUF – ancora possibili nel periodo di vigenza del TIU – ribadendo che l'incompatibilità di una tale struttura societaria con le finalità della separazione funzionale risulta inequivocabilmente sia dall'impossibilità, nel caso di strutture societarie come quella in esame, di nominare validamente come componenti del GI gli **amministratori** della controllante, essendo questi **indirettamente responsabili della controllata**, dedicata all'attività di vendita. Infatti, l'Autorità ha ritenuto che tale contrasto **implicito** non sia superabile considerata l'impossibilità in astratto di rispettare contemporaneamente l'art. 9, comma 1, lett. a) del TIU – secondo il quale «sono componenti del gestore indipendente [...] i componenti dell'organo

amministrativo» – e l'art. 10, comma 1, lett. a), punto ii) del TIUF – secondo il quale «non possono essere componenti del gestore indipendente: coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili direttamente o indirettamente [...] nel settore del gas naturale [...] della vendita ai clienti finali del gas naturale».

Ciò premesso, si evidenzia infine che l'Arera – accertata la violazione – ha non solo comminato una **sanzione pecuniaria** nei confronti del soggetto trasgressore<sup>43</sup> ma ha altresì ordinato la **cessazione delle condotte lesive** individuate, assegnando, a tal fine, un termine di (soli) **180 giorni**.

Dall'analisi del provvedimento emerge all'evidenza che l'assetto della società soggetta alla sanzione ricalca sotto molteplici aspetti quella di Retegas, elevando esponenzialmente il **rischio sanzionatorio** in assenza di determinazioni volte a modificare la struttura del gruppo societario.

---

<sup>43</sup> Nel caso di specie, la sanzione è stata comminata dall'Autorità in un importo complessivo di euro 428.000,00. Per completezza si evidenzia che il soggetto interessato ha posto in essere ulteriori condotte lesive della normativa sull'*unbundling* oltre a quella analizzata in questa sede.

### PARTE III

#### *RISK ASSESSMENT*

##### **7. L'attività di *risk assessment***

Il presente modello è stato redatto alla luce di una attività di istruttoria condotta attraverso interviste individuali ed analisi della documentazione aziendale ritenuta rilevante a tal fine (sono stati esaminati, tra gli altri, i seguenti documenti: visura societaria, organigramma, rapporti sulle misure adottate, informazioni di stato, codice di comportamento), condotte anche presso la sede di Bari in data 15 ottobre 2019 e 26 febbraio 2020.

L'attività è stata volta ad identificare le aree ritenute sensibili (anche solo in via potenziale) rispetto alle prescrizioni imposte in tema di *unbundling* funzionale, soprattutto in considerazione delle recenti determinazioni dell'Autorità, nonché a valutare le azioni correttive e di implementazione ritenute più idonee.

Gli esiti dell'**istruttoria** e la formale **condivisione** delle situazioni "critiche" rilevate alla luce degli incontri, delle interviste effettuate e della documentazione esaminata sono riassunti nei documenti denominati "Relazione *As Is*" e "Risk Assessment" che si riportano in allegato.

## PARTE IV

### IL MODELLO DI SEPARAZIONE FUNZIONALE

#### 8. Il Modello di *unbundling* funzionale sviluppato in coerenza con gli obiettivi individuati

Nel corso delle interviste con il management e nel perseguimento del metodo di *continuous improvement* richiamato, la Società ha manifestato la necessità di perfezionare il sistema di gestione per la separazione funzionale vigente al fine conseguire la *compliance* con la normativa in esame.

Nello specifico, le univoche determinazioni assunte dall'Autorità in sede del recente procedimento sanzionatorio<sup>44</sup> richiedono un celere intervento da parte della società al fine di rimuovere ovvero limitare il **rischio sanzionatorio** divenuto, in caso di potenziale ispezione, inevitabile. Infatti, a seguito della deliberazione dell'ARERA n. 30/2020/s/gas dell'11 febbraio 2020 non appare più sostenibile l'adeguatezza dell'attuale sistema di gestione rispetto alle finalità e alle prescrizioni sull'*unbundling* nella misura in cui l'oggetto della contestazione – oramai chiaramente esplicitato dall'Autorità – è costituito dall'**inidoneità astratta e implicita** delle strutture di controllo infragruppo, identiche a quella presente in Retegas, con la disciplina della separazione funzionale<sup>45</sup>. L'avvio delle attività aventi ad oggetto l'adeguamento del sistema di gestione è dunque volto innanzitutto a **limitare** il rischio sanzionatorio e ad **anticipare** le determinazioni dell'Autorità che, in sede di procedimento sanzionatorio, avrebbe – in aggiunta alla sanzione pecuniaria – ordinato la **cessazione delle condotte lesive**.

---

<sup>44</sup> In particolare, vedasi il punto 6.1.

<sup>45</sup> Peraltro, l'art. 6 dello **Statuto** di Retegas prevede che all'organo di amministrazione spetta attivarsi per rappresentare l'inidoneità degli strumenti finora adottati in quanto «l'Organo di Amministrazione, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società, dando conto delle proprie valutazioni all'interno della Relazione sul governo societario, può integrare gli strumenti di governo e controllo societario, con:

a) **regolamenti interni** volti a garantire la conformità dell'attività della società alle **norme di tutela della concorrenza**, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale».

Il mancato adempimento di quanto previsto dallo statuto costituisce peraltro giusta causa per la revoca degli amministratori, ferme restando le responsabilità civili e contabili previste.

\* \* \*

Per agevolare la consultazione e la comprensione delle prescrizioni del modello, le azioni individuate sono state (i) suddivise secondo il grado di vincolatività e (ii) classificate coerentemente con le finalità della separazione funzionale individuate dal TIUF<sup>46</sup>.

## 8.1. Prescrizioni cogenti

### 8.1.1. Azioni volte a favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale

Il modello organizzativo individuato al fine di integrare le misure già poste in essere da Retegas per rispondere compiutamente ai principi di separazione funzionale definiti dall'Autorità, prevede innanzitutto un **riassetto del gruppo verticalmente integrato** con la trasformazione del **controllo indiretto** sulla società di vendita esercitato del Comune di Bari in un **controllo diretto** attraverso la detenzione totale del suo capitale della sociale. A tal fine, in esecuzione degli **indirizzi già espressi dal Consiglio comunale** del Comune di Bari<sup>47</sup>, il presente modello rappresenta uno degli elementi necessari per la predisposizione degli atti propedeutici alla riorganizzazione del gruppo.

Più dettagliatamente, l'operazione di ristrutturazione del gruppo societario prospettata dal Comune di Bari, consistente nella **scissione parziale di Retegas**, può essere sintetizzata secondo i seguenti passaggi:

---

<sup>46</sup> Per il dettaglio si veda *supra*, punto 2.4.

<sup>47</sup> Da ultimo, tali indirizzi sono stati espressi con la delibera del Consiglio comunale del 28 dicembre 2019. In precedenza, la necessità di procedere al riassetto del "gruppo Amgas" al fine di conformarsi agli obblighi di *unbundling* è stata auspicata anche con la delibera del Consiglio comunale del 27 dicembre 2018 e dalla Giunta Municipale che, con la Delibera n. 861 del 6/12/2018, ha sollecitato «la verifica di fattibilità di un ulteriore piano di razionalizzazione per AMGAS S.r.l. da sottoporre al Consiglio Comunale, diverso da quello assentito con la Delibera di CC n.88 del 29/09/2017, conforme al TUSP alla luce della prevista modifica dell'art. 24 del TUSP, che consenta, almeno fino al 31/12/2021, il mantenimento da parte del Comune della partecipazione in AMGAS s.r.l., contemperando le esigenze di **superare le criticità presenti** in relazione all'*Unbundling* Funzionale con il Socio Unico AMGAS S.p.A.»

- gli amministratori di Retegas (società scindenda) approvano il **progetto di scissione**<sup>48</sup>, da cui devono risultare gli elementi patrimoniali (le quote di AMGAS srl) da attribuire alla società beneficiaria. In aggiunta al progetto di scissione devono essere predisposti i documenti di cui all'art. 2506-ter c.c.<sup>49</sup>;
- la titolarità dell'**intero capitale** di AMGAS srl viene poi **trasferita** da Retegas alla **società beneficiaria** risultante dalla scissione, secondo le previsioni del suddetto progetto di scissione;
- il Comune di Bari diventa quindi il **socio unico e diretto** di due **distinte e indipendenti** tra loro società: una dedicata all'attività di **distribuzione** (l'attuale Retegas), una seconda società di nuova costituzione (cd. beneficiaria) dedicata alla **vendita** del gas naturale;
- infine, gli organi amministrativi delle società partecipanti all'operazione devono redigere il **progetto di fusione** – tra la società di nuova costituzione e AMGAS srl – indicando le condizioni e le modalità dell'operazione e tutti gli elementi relativi alla nuova società derivante dalla fusione.

La delineata operazione di razionalizzazione dell'assetto societario indicata dal Comune di Bari consente di conseguire in tempi brevi la conformità alle previsioni di *unbundling* funzionale da parte della società. In esecuzione dell'atto di indirizzo del Comune, Retegas è in grado di procedere autonomamente alle ulteriori azioni necessarie all'operazione, tra cui si annovera in

---

<sup>48</sup> Il progetto di scissione costituisce il documento nel quale si sostanzia la **prima fase del procedimento di scissione**. Il procedimento di scissione si articola nei seguenti atti e fasi: la redazione del **progetto di scissione** e degli ulteriori documenti informativi indicati all'art. 2506 ter cc; la **deliberazione di scissione** da parte delle società partecipanti all'operazione e il successivo **atto di scissione**.

Il progetto di scissione è **unico** per tutte le società partecipanti ed è redatto dall'**organo amministrativo della società scissa**. Il contenuto del progetto di scissione è determinato mediante richiamo della norma riguardante il progetto di fusione (art. 2501-ter cc); dal progetto di scissione devono pertanto risultare tutti i dati indicati, relativamente al progetto di fusione, dall'art. 2501 ter, comma 1 cc.

Il progetto di scissione deve poi, in particolare, fornire delucidazioni circa i fattori che, secondo la definizione stessa data dall'art. 2506, comma 1 cc, caratterizzano la scissione: e cioè, da un lato, l'assegnazione del patrimonio della società scissa alle società beneficiarie, e, dall'altro lato, l'assegnazione delle azioni o quote di queste ultime ai soci.

<sup>49</sup> Il Consiglio Comunale di Bari, con la citata delibera del 28 dicembre 2019, ha espressamente demandato alla società la predisposizione degli atti e delle attività propedeutiche all'operazione.

primo luogo la predisposizione del progetto di scissione, entro le tempistiche definite dalla società<sup>50</sup>.

Per completezza si osserva che il riassetto societario può essere attuato – in alternativa alla soluzione prospettata dal Comune – attraverso un'operazione di **scorporo** del ramo di distribuzione in una *newco*<sup>51</sup> controllata dall'Azienda Municipale Gas in modo da rimuovere definitivamente il controllo da parte della società di distribuzione sull'attività di vendita. Nel caso di specie, infatti, entrambe le attività sarebbero controllate dalla *holding*, Azienda Municipale Gas spa, priva del ramo di distribuzione e detenuta interamente dal Comune di Bari. L'opportunità di prevedere la costituzione di una *holding* è stata peraltro già considerata negli atti costitutivi di Retegas e, nello specifico, nello Statuto, ove all'art. 6 si legge che «l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte del Comune di Bari si esplicherà attraverso i Documenti di Programmazione, regolamenti e l'emanazione di direttive, contenenti obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, nonché attraverso la possibile **istituzione di un'apposita holding a totale controllo comunale**».<sup>52</sup> Da ultimo, occorre evidenziare che tale soluzione costituirebbe la piena espressione delle previsioni della separazione funzionale che prevedono il conferimento dell'autonomia decisionale ed organizzativa – e, dunque, la separazione – **dell'attività regolata**, nel caso di specie, alla **distribuzione** dall'impresa verticalmente integrata.

---

<sup>50</sup> Si osserva che nell'ottica della riduzione del rischio sanzionatorio, la predisposizione del progetto dovrebbe concludersi con un congruo anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione del rapporto sulle misure adottate e, preferibilmente, entro il mese di maggio 2020.

<sup>51</sup> A tal proposito, occorre considerare il vincolo relativo alla costituzione – diretta o indiretta – di nuove società da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016: «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, **costituire** società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».

<sup>52</sup> Si osserva ancora che un'altra modalità percorribile sarebbe quella di procedere al **trasferimento dell'intero capitale** di AMGAS srl da Retegas al Comune di Bari. A seguito di tale operazione, il risultato ottenuto sarebbe del tutto analogo rispetto alla soluzione descritta in precedenza: il Comune di Bari assumerebbe il ruolo della *holding* del gruppo e di socio unico e diretto sia di Retegas, dedicata all'attività di distribuzione, che di AMGAS srl, dedicata alla vendita del gas naturale.

## 8.2. Raccomandazioni

### 8.2.1. Azioni volte a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico

Con riferimento alla finalità in oggetto, l'attuazione del modello è rappresentata dal conferimento delle infrastrutture – ovvero delle **reti di distribuzione** – da parte dell'attuale proprietario delle stesse, Comune di Bari, all'interno della società di distribuzione.

L'esigenza di procedere al trasferimento delle reti nasce dal fatto che il Comune – sia nell'assetto attuale che in quello in via di adozione – svolge le attività di **controllo, direzione e coordinamento** nei confronti della società di vendita del gas esponendo a rischio, anche solo potenzialmente, la **neutralità** della gestione delle infrastrutture auspicata dall'Autorità.

A seguito del trasferimento della proprietà delle reti, la gestione delle stesse attraverso la società dedicata **esclusivamente** all'attività di distribuzione, garantirebbe, da un lato, il rispetto delle **finalità concorrenziali** sancite dall'Arera e, dall'altro lato, il possesso da parte del soggetto gestore delle adeguate **competenze e specializzazione** richieste per il mantenimento dell'infrastruttura.

### 8.2.2. Azioni volte a impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili

La riservatezza e la messa a disposizione non discriminatoria delle informazioni di fatturazione, tra cui anche quelle relative alla vendita del gas sul mercato libero e tutelato può essere ulteriormente garantita attraverso l'**adeguamento del flusso informativo** al rispetto dell'obbligo della separazione delle informazioni relative al mercato libero da quello tutelato nei rapporti con le società di vendita operative nel settore del gas naturale<sup>53</sup> e dell'energia elettrica.

Tale *policy* confermerebbe la propensione di Retegas alla *compliance* regolatoria con specifico

---

<sup>53</sup> Tanto è già previsto dal Testo Integrato Monitoraggio Retail (TIMR) dal 1° gennaio 2018 con cui è stato sancito l'obbligo di trasmettere al SII i dati di fatturazione indicando il **mercato di riferimento**.



riferimento agli obblighi previsti per l'attività di distribuzione del gas naturale dall'articolo 8 comma 3 del TIUF rispetto all'attività di vendita dell'energia elettrica.

### **8.2.3. Azioni volte a impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere**

Appare infine auspicabile procedere alla stipula dei **contratti di trasporto** tra Retegas e le società di vendita del gas naturale e, in particolare, con la società di vendita del gruppo verticalmente integrato, al fine di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico e, soprattutto, evitare il rischio che al Gestore Indipendente possano essere attribuite responsabilità rispetto alla mancata adozione di *policies* volte ad impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera.

Inoltre, la stipula dei singoli contratti dovrà essere corredata da idonee **forme di garanzia** per garantire la solvibilità delle controparti contrattuali. A tal fine, appare opportuno che lo schema del codice di rete predisposto dall'Autorità – a cui Retegas ha aderito a partire dal 23 ottobre 2006 – sia integrato con la previsione della *parent company guarantee* già utilizzata per il settore dell'energia elettrica. La citata garanzia è infatti ammessa nei confronti di un utente regolare nei pagamenti che può, in luogo della garanzia prestata nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa o di deposito cauzionale infruttifero, richiedere di prestare garanzia nella forma di *parent company guarantee* da parte della società o ente controllante<sup>54</sup>.

Come previsto dalla delibera 138/04 le imprese di distribuzione possono trasmettere<sup>55</sup> i propri codici personalizzati recanti clausole integrative e redatti sulla base dello schema di codice di

---

<sup>54</sup> In particolare, l'Allegato B alla deliberazione 268/2015/r/eel all'art. 4.3. prevede che ai fini della prestazione della *parent company guarantee*, l'utente presenta:

a. una attestazione relativa ai medesimi elementi informativi di cui al paragrafo 4.2 riferiti alla società controllante;  
b. una fideiussione della società controllante, resa nei confronti dell'impresa distributrice, rispetto all'obbligazione di pagamento dell'utente, con clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa. Nel caso di specie, occorrerà specificare che la fideiussione potrà essere fornita, in alternativa alla società, dall'ente controllante. Peraltro, la società o l'ente controllante deve essere in possesso di un giudizio di rating creditizio che soddisfa determinati requisiti di affidabilità.

<sup>55</sup> Il combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 e dell'articolo 3 comma 4 della delibera 138/04 prevede che l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo

rete aggiornato dalla delibera ARG/gas 53/10. In occasione della trasmissione sarà opportuno aggiornare il *naming* dell'impresa di distribuzione attualmente riportato nell'elenco dei soggetti aderenti al Codice di Rete tipo.

---

n. 164/00 e che le integrazioni siano sottoposte ad approvazione (con cadenza annuale) da parte dell'Autorità in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

### 8.3. Conclusioni

Nel delineato quadro complessivo delle norme volte a realizzare una piena liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, la **gestione neutrale delle infrastrutture di rete** assume un ruolo centrale. A partire da tale presupposto, appare quindi evidente l'impatto prodotto dalla deliberazione 30/2020/S/gas del 11 febbraio u.s. sulla gestione della separazione funzionale di Retegas. Di conseguenza, si ritiene che il sistema di gestione della separazione funzionale fin qui adottato debba essere **traslato** verso il modello descritto nei paragrafi precedenti, anche allo scopo di **ridurre i rischi sanzionatori** da parte del Regolatore.

Alla luce delle previsioni vigenti – necessariamente interpretate considerando il recente provvedimento sanzionatorio dell'Autorità – il **Responsabile della Conformità**, nella predisposizione della relazione annuale sulle misure adottate (R.A.M.A.), potrà continuare a valutare gli strumenti organizzativi posti in essere da Retegas come “adeguati” alle finalità dell'*unbundling* funzionale soltanto a seguito **dell'avvio delle attività dirette all'esecuzione del modello** e del **riassetto dell'impresa verticalmente integrata** delineato dal Consiglio comunale di Bari nella seduta del 28 dicembre 2019.

L'adozione del **modello in esame** rappresenta quindi un passaggio rilevante nel percorso che la Società ha intrapreso al fine di dare una dinamica attuazione alle previsioni del TIUF compatibilmente con il programma di riorganizzazione societaria da parte del Comune di Bari.

**Il presente modello è adottato con delibera del C.d.A. della Società ed entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.**

Il modello è aggiornato alla normativa in vigore al momento della sua presentazione ed approvazione da parte del C.d.A. e dovrà essere integrato tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o del contesto aziendale che dovessero sopraggiungere.